

REGOLAMENTO (CE) N. 1706/97 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 1997
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
 mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
 regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in
 particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione
 per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE)
 n. 1532/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
 cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evol-
 uzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il
 correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attual-
 mente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo
 la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e
 l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi-
 niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
 Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi
 espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
 per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
 monete degli Stati membri; che le modalità di applica-
 zione e di determinazione delle suddette conversioni sono
 state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della
 Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento
 (CE) n. 1482/96 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo
 per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1,
 paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del
 regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conforme-
 mente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre
 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
 in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU n. L 206 dell'1. 8. 1997, pag. 13.
⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁷⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.